



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DENOMINATA "CONCERTOZZO – ELIO E LE STORIE TESE" CHE SI TERRA' DOMENICA 2 LUGLIO CARPI IN PIAZZA MARTIRI

PREMESSO

- che il 2 luglio 2023 si svolgerà, in Piazza Martiri nel Comune di Carpi, la manifestazione denominata "CONCERTOZZO – ELIO E LE STORIE TESE", evento che richiamerà l'affluenza di un ingente numero di persone;

PRESO ATTO

che la sede dell'evento musicale, sopra indicato, è posta all'interno del centro storico di Carpi;

CONSIDERATO

che nell'euforia collettiva durante l'attività di intrattenimento i contenitori di vetro/lattine, spray urticanti possono far registrare fenomeni di violenza, nonché episodi e comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana derivante del loro utilizzo improprio o accidentale;

CONSIDERATO PERTANTO NECESSARIO

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire attraverso l'emanazione del presente provvedimento vietando dalle ore 18.00 alle ore 2.00 del 2 luglio 2023 ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno dell'area indicata:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione delle bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

RITENUTO NECESSARIO

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana, vietare, nell'area sede dell'evento, l'introduzione di contenitori di vetro, bombolette spray, spray urticante, artifici pirotecnici;

STABILITO

Per le finalità di cui sopra, di dare corso al presente provvedimento;



CITTÀ DI CARPI

AVENDO DATO

Comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Prefetto di Modena con nota n. 48623 del 28/06/2023 così come previsto dal comma 4 dell'articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

VISTO L'articolo 54 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

VISTO Il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA La Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

di vietare, per le finalità di cui sopra, il giorno domenica 2 luglio 2023, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno dell'area del centro storico, sede di svolgimento dell'evento:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

ORDINA

inoltre di vietare, per le finalità di cui sopra, il giorno domenica 2 luglio 2023, all'interno dell'area di spettacolo, l'introduzione di :

- contenitori di vetro e lattine
- bombolette spray
- spray urticante
- artifici pirotecnici

Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento concernenti il divieto di vendita e somministrazione, nonché di utilizzo di contenitori di vetro, si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di cui all'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine ossia la sanzione da € 50,00 a € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100.

Per la violazione alla disposizione del presente provvedimento concernente il divieto utilizzo di spray urticante, artifici pirotecnici si applica la norma di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ossia la sanzione da € 25 a € 500 – pagamento in misura ridotta € 50.



CITTÀ DI CARPI

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dal presente provvedimento;

L'Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Carpi, nonché nei consueti modi di legge tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/241, si avverte che avverso il presente atto, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;

L'applicazione delle sanzioni avviene con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.

Carpi lì, 29.06.2023

IL SINDACO
Alberto Bellelli
(firmata digitalmente)